

Contributi - Lavoratori marittimi - Armatore imbarcato - Obbligo contributivo nell'AGO ex artt. 7 e 12 L. n. 413/84 - Assenza di equipaggio - Irrilevanza.

Corte di Appello di Venezia - 04.11.2014 n. 559 - Pres. Rel. Cavallino - P.L. (Avv. Molin) - INPS (Avv. Tagliente).

L'armatore imbarcato è soggetto all'obbligo assicurativo nell'AGO ai sensi degli artt. 7 e 12 della L. 413/1984 sul riordino della previdenza marinara, anche in assenza di altro personale di equipaggio.

FATTO - Con ricorso depositato il 24-8-2011 P.L. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 573 pronunciata all'udienza del 30-6-2011 e depositata in cancelleria nella stessa data, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha rigettato la sua opposizione alla cartella di pagamento 119 2010 0017599107 per l'importo di Euro 13.339,18, compensando le spese di lite tra le parti.

La cartella esattoriale era stata emessa a seguito di verbale ispettivo del 14.11.2008, con il quale era stato accertato che P.L., titolare di ditta individuale esercente servizio pubblico non di linea con natante per trasporto passeggeri, proprietario armatore imbarcato - iscritto come comandante motorista nel ruolino di equipaggio dal 6.11.2000 al 13.10.2005 - aveva assolto agli obblighi contributivi mediante iscrizione nella gestione lavoratori autonomi, mentre ai sensi degli artt. 12 e 7 L. 413/1984 avrebbe dovuto versare la contribuzione all'AGO; a seguito dell'accertamento la contribuzione era stata addebitata nei limiti della prescrizione, dal 25.8.2003 al 13.10.2005, per le giornate e gli imponibili specificati a verbale, oltre a somme aggiuntive per morosità, e con separato verbale era stata annullata la posizione contributiva nella gestione lavoratori autonomi, con la previsione che la contribuzione versata poteva essere posta a conguaglio a richiesta.

Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione sulla base del dato che l'armatore facente parte dell'equipaggio della nave da lui gestita era soggetto all'obbligo contributivo in regime previdenziale marittimo, per l'espressa previsione dell'art. 12 L. 413/1984, con riferimento all'art. 7 della legge medesima, in quanto l'imbarcazione rientrava tra quelle elencate nell'art. 5 della legge medesima.

L'appellante P.L. ha censurato la sentenza per avere erroneamente interpretato le disposizioni della L. 413/1984, senza considerare che egli era l'unico soggetto esercente l'attività di navigazione.

Si è costituito l'appellato Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e comunque chiedendone il rigetto nel merito.

Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza proposta dall'appellante, all'udienza del 18 settembre 2014 le parti discutevano la causa e di seguito la Corte la decideva, dando lettura in udienza del sottoriportato dispositivo della sentenza.

DIRITTO - Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, così qualificata l'istanza dell'Istituto appellato volta a ottenere la dichiarazione di nullità dell'appello per la mancata specificazione dei motivi di censura alla sentenza di primo grado.

Infatti, con il proprio ricorso P.L. lamenta l'erronea interpretazione delle disposizioni della L. 413/1984 eseguita dal giudice di primo grado e contesta la soluzione giuridica dallo stesso adottata e ciò è sufficiente a rendere ammissibile l'impugnazione, perché il principio di necessaria specificità dei motivi di appello va coordinato con il principio "*iura novit curia*", che ai sensi dell'art. 13 c.p.c. presiede alla soluzione delle questioni di diritto (Cass. 7190/2010).

Nel merito, è pacifico che nel periodo in contestazione P.L. ha esercitato personalmente attività di servizio pubblico non di linea di trasporto passeggeri, nelle acque interne della laguna di Venezia, con il motoscafo per trasporto passeggeri "Ursula", senza l'ausilio di personale dipendente; è altresì pacifico che P.L., proprietario armatore del motoscafo, era iscritto in ruolino di equipaggio quale comandante motorista. A fronte di questi dati il giudice di primo grado, anche richiamando il precedente di Cass. 636/1989, ha ritenuto l'obbligo di contribuire all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 7 L. 413/1984, posto che la nave rientrava tra quelle elencate dall'art. 5 L. 413/1984; ciò, in forza della previsione dell'art. 12 L. 413/1984 secondo il quale "*Sono soggetti all'obbligo della contribuzione prevista dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'art. 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'art. 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita*". Al contrario l'appellante sostiene di avere regolarmente assolto ai suoi obblighi contributivi mediante l'iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi, in quanto ritiene che la L. 413/1983 non si applichi al suo caso, evidenzia che l'art. 12 L. 413/1983 presuppone la presenza di un equipaggio, e cioè di un insieme di persone che lavorano sulla nave, come desumibile dall'accezione comune del termine

“equipaggio” e dalle previsioni degli artt. 316 e 322 Cod. Nav. dalle quali risulta che l’equipaggio è costituito da una pluralità di soggetti in organizzazione gerarchica, come effettivamente si verificava nel precedente di Cass. 636/1989; perciò rileva che, in mancanza di equipaggio, il P. deve essere considerato lavoratore autonomo, in assenza di vincoli di subordinazione o di dipendenza di sorta; aggiunge che l’infondatezza dell’opzione interpretativa dell’INPS emerge anche dal fatto che l’Istituto ha dovuto assumere una sorta di dipendenza del P. dalla nave e ha dovuto ricorrere ai minimali di legge, per l’impossibilità di individuare un indice reddituale effettivo; infine sostiene che comunque si debba tenere conto, al fine di escludere l’obbligo contributivo in questione, del fatto che la nave è abilitata alla navigazione limitata alla laguna di Venezia.

La tesi dell’appellante non può essere accolta, perché si deve considerare che la L. 413/1983 sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi ha disposto all’art. 4 che i lavoratori marittimi debbano essere iscritti esclusivamente all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS e all’art. 7 ha imposto il relativo obbligo contributivo. L’art. 4 ha individuato ed elencato le tipologie di lavoratori marittimi, che hanno in comune la qualità di essere lavoratori “imbarcati”, cioè soggetti che prestano attività lavorativa a bordo delle navi; art. 12, intitolato proprio “armatore e proprietario-armatore imbarcati”, espressamente prevede l’obbligo contributivo per l’armatore e per il proprietario-armatore “che facciano parte dell’equipaggio della nave dai medesimi gestita” e con questa dizione, al fine dell’esistenza dell’obbligo contributivo, ha richiesto esclusivamente il requisito di svolgere attività lavorativa a bordo della nave.

La tesi dell’appellante secondo la quale la disposizione dell’art. 12 si applicherebbe soltanto nel caso in cui sussista un “equipaggio” formato da più soggetti non ha fondamento, in quanto la L. 413/1984 ha voluto disciplinare il sistema previdenziale dei lavoratori marittimi con riferimento allo specifico fattore di rischio del lavoro a bordo di imbarcazione avente le caratteristiche poste dall’art. 5 L. 413/1994 e tale medesimo fattore di rischio sussiste anche nell’ipotesi in cui l’equipaggio sia formato da un solo soggetto.

Infatti, non ha pregio neppure il riferimento eseguito dall’appellante ai limiti della licenza di navigazione in base alla quale egli operava, che consentiva la navigazione solo nella laguna di Venezia, perché l’art. 5 L. 413/1984 individua l’ambito degli obblighi contributivi posti dalla legge medesima con riferimento alle caratteristiche dei natanti sui quali i marittimi sono imbarcati, e non con riferimento ai limiti di navigazione posti dalla licenza. Pertanto il motoscafo “Ursula” in questione è soggetto all’applicazione della legge, in quanto rientra

nell'ipotesi di cui all'art. 5 lett.b), per essere iscritto nei registri delle Navi Minori e dei Galleggianti; ciò risulta dal ruolino di equipaggio (doc. 3 fascicolo primo grado INPS) e, infatti, già la sentenza di primo grado ha dato atto che l'imbarcazione rientrava in quelle elencate dall'art. 5, senza che l'appellante abbia censurato tale statuizione. Del resto, non ricorre nella fattispecie neppure alcuna delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della disciplina della previdenza marinara previste dall'art. 6 L. 413/1984; specificamente non può ricorrere l'ipotesi dell'art. 6 f bis), che riguarda i marittimi imbarcati in natanti che esercitano il trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia, in quanto l'attività svolta con il motoscafo "Ursula" era di trasporto passeggeri con servizio pubblico non di linea.

Quindi l'art. 12 L. 413/1984 pone quale unico requisito al fine della sua applicazione il dato che il proprietario armatore sia "imbarcato" e perciò svolga attività sulla nave, come in effetti si è verificato pacificamente nel caso di specie; in presenza di tale requisito è esclusivamente la disciplina sulla previdenza marinara che deve essere applicata, come peraltro riconosciuto dall'Istituto appellato, che ha annullato per i medesimi periodi la posizione contributiva autonoma e ha dato atto della possibilità di porre a conguaglio i contributi pagati in quella posizione già con il verbale 14-11-2008. Non consente di giungere ad altra conclusione il rilievo dell'appellante, secondo il quale l'INPS nel verbale di accertamento avrebbe dovuto ricorrere alla finzione di ritenere il P. "dipendente" del motoscafo: tale dato - utilizzato nel verbale al fine di evidenziare il fatto che l'armatore era imbarcato - neppure è causato dalla mancanza di altri componenti dell'equipaggio, in quanto se anche vi fossero stati altri componenti dell'equipaggio, sarebbero stati gerarchicamente sottoposti al P., il quale era proprietario armatore e comandante motorista della nave. In altri termini, la previsione dell'art. 12 L. 413/1984 non richiede che il proprietario armatore imbarcato svolga il lavoro alle dipendenze di altro soggetto, perché in tale ipotesi la disposizione non si sarebbe potuta applicare neppure nel caso della presenza dell'equipaggio come intende l'appellante, non potendo individuarsi all'interno della nave un soggetto che sia il datore di lavoro del proprietario armatore comandante.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, in quanto sussiste l'obbligo contributivo ex artt. 7 e 12 L. 413/1984, come già ritenuto dal giudice di primo grado.

In applicazione del principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato alla rifusione a favore dell'Istituto appellato delle spese di lite del presente grado, in dispositivo liquidate facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014.

Omissis
